



ORDINANZA MUNICIPALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTRACCO TURISTICO TEMPORANEO DI NATANTI IN LOCALITÀ RIVA S. PIETRO

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza disciplina l'uso dell'attracco turistico temporaneo di natanti in località Riva S. Pietro.

Art. 2 Tariffe

Per l'utilizzo dell'attracco turistico natanti saranno applicate le seguenti tariffe:

- 1^a ora : Fr. 2.--
- 2^a ora : Fr. 3.--
- 3^a ora : Fr. 5.--
- 4^a ora : Fr. 5.--

Limitazioni

L'attracco dei natanti è autorizzato tutti i giorni:

- 08:00 - 01:00 pontile interno (attracco ammesso su ambo i lati)
- 08:00 - 22:00 pontile esterno con funzione frangionda (attracco ammesso solo sul lato interno protetto)

Durata massima autorizzata della sosta: 4 ore consecutive.

Art. 3 Stazionamento e ormeggio

I natanti stazionati devono essere fissati adeguatamente ai supporti previsti a tale scopo, utilizzando ormeggi della dovuta misura e resistenza.

Ogni natante dev'essere protetto su ambedue i lati con parabordi in materiale sintetico o gomma, commisurati alle dimensioni dell'imbarcazione.

L'ormeggio sul lato esterno (non protetto) del pontile frangionda è vietato.



Art. 4 Ordine generale e divieti

È vietato fare il bagno nonché praticare surf nelle immediate vicinanze dell'attracco turistico natanti.

Sono vietati lavori di riparazione e manutenzione ai natanti che possono causare inquinamento o rumori eccessivi.

In particolare

- è vietato travasare carburante nei natanti
- è vietato eseguire cambi di olio del motore e pulire le imbarcazioni con detergenti o sostanze chimiche
- è vietato scaricare le acque luride dei natanti nel lago
- i WC chimici chiusi devono essere scaricati nel WC pubblico più vicino
- i pontili e i suoi accessi sono da tenere sempre liberi da ingombri
- è vietato pernottare sui natanti

Art. 5 Responsabilità

L'uso dell'attracco turistico avviene a rischio proprio dell'utente.

Il proprietario dell'imbarcazione è responsabile dei danni che questa causa sia alle strutture dell'attracco sia ad altri natanti.

Il Comune non assume alcuna responsabilità in caso di danni, avarie, incendi, furti o manomissioni, sia all'imbarcazione propria dell'utente che ad altre imbarcazioni, siano essi causati da persone o da eventi naturali.

Proprietari che affidano il loro natante a terzi sono responsabili personalmente per eventuali danni da loro causati.

Danni agli impianti o alle imbarcazioni sono da segnalare immediatamente alla Polizia Comunale.

Art. 6 Sorveglianza

Alla Polizia Comunale è demandato il compito di vigilare sull'osservanza di questa ordinanza.



Art. 7 Sanzioni

Il mancato rispetto delle presenti norme e delle disposizioni del Municipio o della Polizia Comunale è passibile di una multa fino ad un massimo di Fr. 1'000.--, a norma dell'art. 145 della Legge Organica Comunale (LOC) del 30 giugno 1987.

Approvato con Ris. Mun. No. 1599 del 20 ottobre 2010.

Pubblicato all'albo comunale dal 29.10.2010 al 12.11.2010 compresi.

Contro la presente risoluzione è dato ricorso al Consiglio di Stato, Bellinzona entro il termine di pubblicazione.

IL MUNICIPIO

